

COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO — AFFARI INTERNI
E DI CULTO — ENTI PUBBLICI

54.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 15 OTTOBRE 1975

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CARIGLIA

INDICE

	PAG.
Inversione dell'ordine del giorno:	
PRESIDENTE	633
Proposta di legge (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>):	
Senatori BARTOLOMEI ed altri: Provvidenze in favore dei superstiti dei caduti nell'adempimento del dovere appartenenti ai corpi di polizia » (<i>Approvata dalla I Commissione permanente del Senato</i>) (3519)	633
PRESIDENTE	633, 634, 635
FLAMIGNI	634
TRIVA	634
ZOLLA, <i>Relatore</i>	634, 635
Disegno di legge (<i>Discussione e rinvio</i>):	
Modifiche alla legge 3 aprile 1958, n. 460, sullo stato giuridico e sul sistema di avanzamento a sottufficiale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (<i>Approvato dalla I Commissione permanente del Senato</i>) (3981)	635
PRESIDENTE	635, 636
MATTARELLI, <i>Relatore</i>	635

La seduta comincia alle 9,50.

BOLDRIN, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Inversione
dell'ordine del giorno.**

PRESIDENTE. Propongo una inversione dell'ordine del giorno nel senso di discutere per prima la proposta di legge n. 3519.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione della proposta di legge senatori Bartolomei ed altri: Provvidenze in favore dei superstiti dei caduti nell'adempimento del dovere appartenenti ai corpi di polizia (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (3519).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Bartolo-

VI LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 OTTOBRE 1975

mei ed altri: «Provvidenze in favore dei superstiti dei caduti nell'adempimento del dovere appartenenti ai corpi di polizia», già approvata dalla I Commissione permanente del Senato nella seduta del 19 febbraio 1975.

Ricordo che nella precedente seduta dell'8 ottobre ultimo scorso, si è iniziato l'esame dell'articolo 1 durante il quale sono stati approvati in linea di principio, ai fini dell'invio alla V Commissione bilancio per il relativo parere sulle conseguenze finanziarie, due emendamenti, rispettivamente dei deputati Zolla nonché Flamigni ed altri, concernenti la diversa decorrenza dei benefici oggetto del provvedimento in discussione.

ZOLLA, *Relatore*. La V Commissione bilancio, alla quale avevamo inviato i due emendamenti accolti dalla nostra Commissione durante la scorsa seduta, ha espresso poco fa parere favorevole nei confronti del primo emendamento, cioè quello da me presentato — che sposta la decorrenza del provvedimento a partire dal 1° gennaio 1975 — mentre ha espresso, così consta, un parere condizionato per quanto riguarda il secondo emendamento Flamigni ed altri accolto in linea di principio dalla nostra Commissione.

PRESIDENTE. A me risulta che la V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole nei riguardi dell'emendamento Zolla e parere contrario nei riguardi dell'emendamento Flamigni ed altri. Questo mi è stato comunicato in via breve e non formale visto che i pareri sono stati espressi pochi minuti fa.

ZOLLA, *Relatore*. Onorevole presidente, prendo atto della sua dichiarazione, ma ritengo che sarebbe il caso di chiedere alla V Commissione bilancio di materializzare il suo parere per non incorrere in equivoci: se il parere fosse non contrario ma condizionato, noi intraprenderemmo una strada diversa da quella resa necessaria da un parere contrario.

FLAMIGNI. Io mi sono recato presso la V Commissione bilancio proprio per conoscere con esattezza i motivi per cui non è stato accolto il mio emendamento. Mi è stato detto che quella Commissione condivide la nostra opinione sulla necessità di apportare l'emendamento, ma non può accettarlo

così com'è formulato in quanto manca l'indicazione esatta della copertura finanziaria. Ci è stato dunque rivolto l'invito a riformulare il testo dell'emendamento aggiungendovi l'indicazione esatta della copertura.

PRESIDENTE. Questo compito spetterebbe dunque al relatore?

ZOLLA, *Relatore*. Io ritengo, come ho già avuto occasione di esprimere, che la copertura di un miliardo di lire indicata all'articolo 2 della proposta di legge sia sufficiente a coprire anche le esigenze derivanti dall'accoglimento del secondo emendamento e cioè quello presentato dall'onorevole Flamigni. Per me è già abbastanza chiara l'indicazione del numero del capitolo del bilancio sul quale è imputata la spesa.

Io non capisco in verità la ragione delle critiche mosse dalla V Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Io ritengo esatta l'interpretazione da lei data al parere espresso dalla V Commissione bilancio. Infatti, cosa significa «indicare la copertura»? Da parte della Commissione si è fatta una valutazione, ma questo non significa che il risultato di questa sia un miliardo di lire.

ZOLLA, *Relatore*. Le provvidenze previste da questa proposta di legge sono legate al verificarsi di eventi dolorosi che tutti ci auguriamo da oggi in poi non debbano più verificarsi, consentendo, così, anche di fare delle economie.

TRIVA. Le interpretazioni date dall'onorevole Zolla per un verso mi sembrano corrette, per un verso errate. Infatti è vero che si prevede un beneficio attraverso la concessione di un certo tipo di premio limitatamente ad un determinato periodo e che la previsione di un tale beneficio corrisponde ad un miliardo di lire, ma è anche vero che se viene allungato il periodo di previsione, tale cifra non può non essere modificata. In questo caso, allora, cadrebbero tutte le eccezioni fatte dal Governo, quando il gruppo comunista propose di allargare il beneficio ad altre categorie, con la motivazione della mancanza dei fondi.

ZOLLA, *Relatore*. A questo punto, io credo che non si possa far altro che rin-

VI LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 OTTOBRE 1975

viare la discussione al fine di approfondire i motivi che hanno spinto la V Commissione bilancio ad esprimere il parere che ci è stato fatto pervenire.

PRESIDENTE. Mi permetto di insistere sulla mia interpretazione. Infatti, io ritengo che qualunque Governo, anche quello attuale, non sia in grado di prevedere se un miliardo o più possa essere sufficiente al 31 dicembre per il tipo di benefici a cui si vuole ricorrere. Se poi da parte della Commissione si ritiene che il Governo possa assicurare l'impegno di spesa, da parte mia non ci sarà nessuna difficoltà; però io credo che sia una pretesa assurda da parte nostra quantificare un impegno di spesa da parte del Governo, impegno che è legato ad eventi imprevedibili.

ZOLLA, Relatore. Sono anch'io del suo parere, onorevole presidente, anche perché le espressioni usate nell'emendamento non implicano esattamente l'impegno di spesa fino alla virgola.

PRESIDENTE. Alla luce delle considerazioni emerse nel corso di questa discussione, se non vi sono obiezioni può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato, al fine di approfondire i motivi alla base del parere espresso dalla V Commissione bilancio.

Discussione del disegno di legge: Modifiche alla legge 3 aprile 1958, n. 460, sullo stato giuridico e sul sistema di avanzamento a sottufficiale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (3981).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 3 aprile 1958, n. 460, sullo stato giuridico e sul sistema di avanzamento a sottufficiale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza », già approvato dalla I Commissione permanente del Senato nella seduta del 24 luglio 1975.

L'onorevole Mattarelli ha facoltà di svolgere la relazione.

MATTARELLI, Relatore. Con questo disegno di legge, il Governo si propo-

ne di dare maggiore possibilità agli appuntati di accedere al grado di vicebrigadiere del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

La legge 3 aprile 1958, n. 460, prevede come sistema normale di accesso al grado di vicebrigadiere del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza la partecipazione delle guardie ed appuntati, che abbiano compiuto tre anni di servizio, ad un preventivo concorso per esami ed ad un successivo corso di allievo sottufficiale, anch'esso con esame finale. Per consentire poi la progressione di carriera ad un limitato numero di appuntati è concessa a costoro, nei limiti di un decimo dei posti disponibili, la possibilità di partecipare ad un esame orale di idoneità per conseguire la promozione a vicebrigadiere.

Quest'ultima disposizione, che di per sé costituisce una forte limitazione allo sviluppo di carriera degli appuntati, ha trovato giustificazione nella circostanza che il passaggio delle guardie a detto grado avveniva mediante promozione a ruolo chiuso ed incideva, quindi, su un numero limitato di aspiranti.

Attualmente, invece, la promozione ad appuntato si consegue a ruolo aperto dopo aver prestato 14 anni di servizio senza demerito, per cui la devoluzione del solo decimo dei posti vacanti di vicebrigadiere non appare più adeguata alla massa di aspiranti, a gran parte dei quali, capaci e meritevoli, viene precluso ogni sviluppo di carriera.

Con questo provvedimento di legge pertanto si viene a modificare l'attuale normativa attraverso una diversa ripartizione dei posti vacanti di vicebrigadiere. Una metà di essi è devoluta a coloro che per accedervi seguono il sistema del corso allievi sottufficiali; l'altra metà, invece, viene attribuita agli appuntati selezionati attraverso tre distinti sistemi.

Nei limiti dei due decimi dei posti disponibili viene mantenuto l'esame di idoneità con sostituzione della prova scritta a quella orale attualmente prevista, ritenendosi la prima più valida per esprimere le proprie capacità in quanto esente dall'emozionalità connessa ad un esame orale.

Costituisce, invece, un'innovazione la devoluzione di due decimi dei posti disponibili mediante scrutinio a scelta — dove le capacità si evincono dai precedenti di carriera — e di un altro decimo per an-

zianità congiunta al merito, a cui, per rilevare le attitudini alle funzioni del grado superiore, è connesso un corso di aggiornamento.

A tali modifiche provvedono gli articoli 1 e 2 che sostituiscono gli articoli 76 e 88 della legge 3 aprile 1958, n. 460.

Gli altri articoli introducono nuove disposizioni o modificano le precedenti in conseguenza dell'introduzione dell'avanzamento a vicebrigadiere mediante scrutinio a scelta o per anzianità congiunta al merito.

Concludendo, ci troviamo di fronte a un provvedimento che interessa gran parte del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza per cui invito la Commis-

sione ad approvare il disegno di legge in oggetto così come è stato approvato dal Senato.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta, in attesa del parere della I Commissione affari costituzionali.

La seduta termina alle 10,35.

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI*
Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO